ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE AMPLIATA DEL TRIBUNALE

2 aprile 1998 *

Nella causa T-86/96 R,

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen, associazione non riconosciuta di diritto tedesco, con sede in Bonn (Germania), composta dai seguenti membri:

— **Aero Lloyd Flugreisen GmbH & Co. Luftverkehrs-KG,** società di diritto tedesco, con sede in Oberursel (Germania),

— **Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG,** società di diritto tedesco, con sede in Berlino,

— **Condor Flugdienst GmbH,** società di diritto tedesco, con sede in Kelsterbach (Germania),

— **Germania Fluggesellschaft mbH,** società di diritto tedesco, con sede in Berlino,

— **Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH,** società di diritto tedesco, con sede in Langenhagen (Germania),

* Lingua processuale: il tedesco.

— **LTU Lufttransport Unternehmen GmbH & Co. KG**, società di diritto tedesco, con sede in Düsseldorf (Germania),

e

Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH, società di diritto tedesco, con sede in Langenhagen,

con l'avv. Gerrit Schohe, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Baden, 34 B, rue Philippe II,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Paul F. Nemitz, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Georg Berrisch, del foro di Amburgo e del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori in relazione alla decisione della Commissione 13 marzo 1996, 96/369/CE, concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie aeree tedesche (GU L 146, pag. 42),

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE AMPLIATA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

in sostituzione del presidente del Tribunale, in conformità degli artt. 106, secondo comma, e 9, primo comma, del regolamento di procedura,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo, circostanze di fatto e procedimento nel ricorso principale

1 Con la presente domanda di provvedimenti provvisori, le ricorrenti, un'associazione di compagnie aeree tedesche nonché un'impresa membro di quest'ultima, mirano ad ottenere provvedimenti provvisori in relazione a una decisione con la quale la Commissione ha considerato aiuto incompatibile con il mercato comune una normativa fiscale tedesca che consente di effettuare ammortamenti straordinari a favore degli aeromobili (decisione 13 marzo 1996, 96/369/CE; GU L 146, pag. 42; in prosieguo: la «decisione»).

2 Per l'ammortamento fiscale di beni la cui durata di utilizzazione sia superiore a un anno, la normativa tedesca consente al contribuente, ferme restando alcune condizioni, di scegliere tra diversi sistemi, in particolare tra l'ammortamento a quote annue costanti (in prosieguo: l'«ammortamento lineare»), da un lato, e l'ammortamento a quote annue decrescenti (in prosieguo: l'«ammortamento degressivo»), dall'altro.

3 La normativa oggetto della decisione, contenuta nell'art. 82f dell'Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (regolamento di applicazione relativo all'imposta sul reddito; in prosieguo: l'«EStDV»), è complementare al sistema di ammortamento lineare ed esclude l'ammortamento degressivo. Essa consente, con riferimento a determinate categorie di navi mercantili, pescherecci e aeromobili, in base a determinate modalità e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto, di procedere ad ammortamenti superiori a quelli previsti dal sistema di ammortamento lineare.

4 Gli aeromobili in questione sono apparecchi utilizzati a fini commerciali per i trasporti internazionali di beni o persone o per altre attività di servizi effettuate all'estero. Deve trattarsi di aeromobili immatricolati in Germania, che non devono essere oggetto di cessione nei sei anni successivi al loro acquisto. In presenza di queste condizioni, l'art. 82f consente di procedere, nel corso dell'esercizio che segue l'acquisto nonché durante i quattro esercizi successivi, a un ammortamento straordinario non superiore al 30% del costo di acquisto complessivo. Tale quota straordinaria di ammortamento può essere interamente imputata all'esercizio durante il quale ha luogo l'acquisto oppure essere ripartita, a discrezione, sul complessivo periodo quinquennale di cui sopra. Nella fattispecie, soltanto questo regime concernente gli aeromobili viene in considerazione.

5 Tale regime risale al 1965 e non ha costituito oggetto di alcuna censura ad opera della Commissione, nei limiti in cui era applicabile, in seguito a una proroga decisa nel 1986, sino alla fine del 1994. Il procedimento relativo a questa proroga è stato chiuso (art. 4 della decisione), avendolo la Commissione accettato de facto (v. parte II, ultimo capoverso, e parte IV, primo e secondo capoverso, della decisione).

6 La presente controversia verte unicamente sulla proroga di questo regime oltre il 31 dicembre 1994, notificata alla Commissione l'8 settembre 1993, in seguito ratificata il 13 settembre dello stesso anno dagli artt. 1 e 8 dello Standortsicherungsgesetz (legge relativa al miglioramento dell'assetto tributario affinché la Germania resti un paese propizio all'insediamento delle imprese nell'ambito del mercato interno europeo; Bundesgesetzblatt I, pag. 1569). Esso doveva consentire ai contribuenti interessati di giovarsi, fermo restando il rispetto delle summenzionate

condizioni, di ammortamenti straordinari per aeromobili «acquistati o costruiti anteriormente al 1° gennaio 2000». Tale proroga doveva tuttavia entrare in vigore solo con riserva di approvazione da parte della Commissione (art. 20, n. 2, della stessa legge).

7 Il 29 novembre 1995, in seguito al procedimento amministrativo avviato nei confronti di questa seconda proroga, la Commissione ha adottato la decisione C(95) 3319 def. (in prosieguo: la «decisione originaria»). All'art. 1 essa considerava la proroga come aiuto concesso da uno Stato, incompatibile con il mercato comune ai sensi degli artt. 92 del Trattato CE e 61 dell'accordo SEE. Gli artt. 2 e 3 ordinavano alla Germania di abolirlo a decorrere dal 1° gennaio 1995 e di comunicare alla Commissione, entro due mesi dalla sua notifica, le misure adottate per ottemperare a tale ordine.

8 Avverso la suddetta decisione le ricorrenti hanno proposto un ricorso di annullamento, iscritto al ruolo con il numero T-25/96.

9 Il 13 marzo 1996 la Commissione ha adottato la decisione.

10 In forza del suo art. 5, la decisione originaria è stata revocata in quanto la sua versione in lingua tedesca presentava, come si legge all'ultimo punto del preambolo della decisione, numerosi errori redazionali.

11 A seguito di questa revoca, e su istanza della Commissione 9 aprile 1996, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha pronunciato il non luogo a statuire ed ha peraltro posto le spese interamente a carico della Commissione (ordinanza del Tribunale 14 marzo 1997, causa T-25/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione, Racc. pag. II-363).

12 Gli artt. 1-3 della decisione corrispondono agli equivalenti articoli della decisione originaria. In particolare, l'art. 1 della decisione dichiara che la proroga in questione del regime tedesco costituisce un aiuto incompatibile con il mercato comune. Gli artt. 2 e 3 della decisione contengono le medesime ingiunzioni degli artt. 2 e 3 della decisione originaria (v. supra, punto 7).

13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 1996 le ricorrenti hanno proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione, nella parte riguardante la detta proroga.

14 Con istanza depositata il 16 settembre 1996 la Commissione ha presentato, contemporaneamente al deposito del proprio controricorso, un'eccezione di irricevibilità, che è stata unita all'esame del merito con ordinanza della Quarta Sezione ampliata 8 luglio 1997.

15 La fase scritta del procedimento si è conclusa con il deposito della controreplica, il 18 dicembre 1997.

Le misure adottate dalla Germania successivamente alla proposizione del ricorso principale

16 Con lo Jahressteuergesetz 1997 (in prosieguo: la «legge tributaria 1997») del 20 dicembre 1996 (Bundesgesetzblatt I, pag. 2049) il legislatore tedesco ha apportato una duplice modifica all'art. 82f dell'EStDV. Da un lato, l'ammortamento straordinario non può più essere effettuato se non per aeromobili acquistati o costruiti anteriormente al 1° gennaio 1999 (data anteriore di un anno alla data corrispondente prevista dallo Standortsicherungsgesetz). Dall'altro, deve trattarsi di aeromobili per i quali il contratto di acquisto o di costruzione sia stato stipulato prima del 25 aprile 1996.

17 Nella circolare amministrativa 17 febbraio 1997 del ministro federale delle Finanze si legge quanto segue: «Per gli aerei, la Commissione europea ha (...) autorizzato gli ammortamenti straordinari solo qualora gli stessi siano stati acquistati o costruiti anteriormente al 1° gennaio 1995. Ammortamenti straordinari per gli aerei potranno quindi essere effettuati solo entro i limiti finora autorizzati dalla Commissione, in deroga alle disposizioni modificate dallo Jahressteuergesetz 1997».

Il procedimento sommario

18 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 1997, le ricorrenti hanno presentato una domanda diretta alla sospensione dell'esecuzione degli artt. 1-3 della decisione ovvero, in subordine, all'adozione di qualsiasi provvedimento provvisorio diverso o ulteriore che il giudice del procedimento sommario ritenga necessario o appropriato.

19 Nelle sue osservazioni scritte, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 1998, la Commissione conclude per il rigetto della domanda nel suo complesso.

20 Le parti sono state sentite nelle loro spiegazioni orali il 3 marzo 1998.

21 Nell'ambito di tale audizione le ricorrenti hanno rinunciato alla loro domanda diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione. Esse hanno dichiarato che l'altra domanda, inizialmente presentata in subordine, mira, a sua volta, all'adozione di un provvedimento positivo da parte del giudice del procedimento sommario, in base all'art. 186 del Trattato CE. Si tratterebbe di ordinare alla Commissione di autorizzare provvisoriamente le autorità tedesche ad applicare il provvedimento controverso per gli anni 1997 e 1998. Questa interpretazione risulterebbe dalla motivazione della domanda di provvedimenti provvisori (punto 55). In subordine, le ricorrenti concludono nel senso che la concessione di questa autorizzazione provvisoria sia ordinata solo in loro favore.

22 La Commissione ha ribadito le proprie conclusioni di rigetto.

In diritto

23 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CE e 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale può, ove ritenga che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ovvero i provvedimenti provvisori necessari.

24 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono presentare carattere provvisorio, nel senso che essi non devono pregiudicare la decisione nel merito (v., in ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 3 marzo 1998, causa T-610/97 R, Carlsen e a./Consiglio, Racc. pag. II-485, punto 13).

Argomenti delle parti

Osservazioni preliminari sulla finalità insita nella domanda di provvedimenti provvisori

25 Secondo le ricorrenti i provvedimenti provvisori richiesti devono consentire loro di avvalersi dell'art. 82f dell'EStDV sino alla fine del suo periodo di vigenza, vale a dire per gli esercizi finanziari 1997 e 1998, ma ciò solo in via provvisoria, vale a dire con riserva di un recupero, da parte della Germania, delle somme indebita-

mente percepite, ove il giudice comunitario dovesse dichiarare esistente un aiuto statale. Questa finalità rischierebbe di essere definitivamente compromessa alla luce della durata media dei procedimenti dinanzi al Tribunale e della facoltà della Commissione di proporre un'impugnazione avverso una sentenza di quest'ultimo.

Sulla ricevibilità della domanda

26 Nelle proprie osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori la Commissione eccepisce l'irricevibilità delle conclusioni dirette all'adozione di qualsiasi provvedimento provvisorio diverso o ulteriore che il giudice del procedimento sommario ritenesse necessario o appropriato. Nella domanda non verrebbero indicati in modo sufficientemente chiaro i provvedimenti richiesti dalle ricorrenti (v. ordinanza del presidente della Corte 22 maggio 1978, causa 92/78 R, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 1129, punti 20 e 21), circostanza che impedirebbe alla Commissione di tutelare i propri diritti nell'ambito delle sue osservazioni (art. 105, n. 1, del regolamento di procedura) e al giudice del procedimento sommario di verificare se ricorrano i presupposti per la concessione di provvedimenti provvisori. Durante l'audizione essa ha aggiunto che la motivazione della domanda non chiariva il tenore di queste conclusioni.

27 In ogni caso, ingiungendo alla Commissione di autorizzare in via provvisoria l'applicazione dell'art. 82f dell'EStDV, unico mezzo atto a consentire il conseguimento dell'obiettivo perseguito dalle ricorrenti (v. supra, punto 25), il giudice del procedimento sommario si surrogherebbe erroneamente alla Commissione e accorderebbe loro un vantaggio che non potrebbero ottenere nel procedimento principale (v. ordinanza del presidente del Tribunale 17 dicembre 1996, causa T-164/96 R, Moccia Irme/Commissione, Racc. pag. II-2261, punto 29).

28 Nel corso dell'audizione, la Commissione ha manifestato i propri dubbi in ordine all'idoneità dell'autorizzazione provvisoria richiesta a far scattare, alla luce dell'art. 20, n. 2, dello Standortsicherungsgesetz (v. supra, punto 6), l'applicazione del citato art. 82f. Siffatta autorizzazione non potrebbe creare un obbligo per la Germania (che del resto non ha adito il giudice del procedimento sommario competente) di

applicare questo articolo. La circostanza che, allo stato attuale della legislazione tedesca, le ricorrenti non possano rivendicare un'applicazione di questa disposizione, sia pure in via provvisoria o retroattiva, non giustificherebbe la presentazione di una domanda nei confronti della Commissione. In qualsiasi caso, il provvedimento richiesto dovrebbe essere limitato e valere solo per le ricorrenti.

29 Sempre nel corso dell'audizione, le ricorrenti hanno sostenuto a loro volta che l'art. 186 consente al giudice del procedimento sommario di obbligare la Commissione ad adottare provvedimenti positivi (ordinanza del presidente della Corte 17 gennaio 1980, causa 809/79 R, Pardini/Commissione, Racc. pag. 139; ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 5 agosto 1983, causa 118/83 R, CMC/Commissione, Racc. pag. 2583). L'art. 20, n. 2, dello Standortsicherungsgesetz come pure la circostanza che la Germania ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte (causa C-182/96) dimostrerebbero che essa farebbe applicazione dell'art. 82f in parola, ove il provvedimento richiesto venisse accordato. Sarebbe ingiustificato, nel caso di specie, negare la tutela giurisdizionale solo perché, in conformità delle norme in vigore, la Germania non ha concesso il controverso vantaggio in mancanza di una decisione positiva della Commissione o non ha essa stessa adito il giudice del procedimento sommario competente.

Sul fumus boni iuris

30 Le ricorrenti, che sottolineano che il loro ricorso principale è ricevibile, sostengono che la decisione è illegittima soprattutto in quanto manifestamente inficiata da numerosi e gravi vizi di motivazione.

31 In primo luogo, la Commissione non avrebbe tenuto conto delle tre relazioni di periti che avrebbe avuto a disposizione prima dell'adozione della decisione, ma che non sarebbero affatto menzionate in quest'ultima. Ciascuna di queste relazioni avrebbe concluso, in esito a una valutazione scientifica del funzionamento dell'art. 82f dell'EStDV, nel senso che esso non poteva determinare un risparmio d'imposta né un vantaggio in termini di interessi. Tali relazioni avrebbero costituito, con riferimento alla qualificazione come aiuto del regime istituito dalla detta disposizione,

l'unica fonte di informazione scientifica per la Commissione. Non avvalendosi di queste relazioni, la Commissione avrebbe quindi omesso di tener conto di «tutti gli elementi pertinenti» del caso di specie (v. sentenze della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 19, e 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania e a./Commissione, Racc. pag. I-5151, punto 32). Questa situazione impedirebbe agli interessati di far valere il proprio diritto e al giudice comunitario di controllare la legittimità della decisione in piena cognizione di causa (v., ad esempio, su questo aspetto, sentenze del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-471/93, Tiercé Ladbroke/Commissione, Racc. pag. II-2537, punto 29, e 28 settembre 1995, causa T-95/94, Sytraval e Brink's France/Commissione, Racc. pag. II-2651, punto 52).

32 In secondo luogo, la motivazione della decisione sarebbe viziata dal fatto che, secondo le ricorrenti, l'art. 82f dell'EStDV ha effetto «generale» e non «selettivo» e non è quindi costitutivo di aiuto statale ai sensi dell'art. 92 del Trattato CE. Qualsiasi cittadino potrebbe avvalersene come investitore, in particolare nell'ambito di società tedesche in accomandita aperte al pubblico e i cui risultati fiscali sono imputati ai soci (vale a dire agli accomandatari investitori). I medesimi rilievi varrebbero per l'acquisto di aerei utilizzati nel trasporto a nolo e internazionale (ad esempio la gestione di un «servizio aerotaxi» transfrontaliero ad opera di un privato) e per l'acquisto di quote in compagnie aeree ad opera di soggetti privati.

33 In terzo luogo, le ricorrenti denunciano, facendo rinvio al ricorso e alla memoria di replica nel procedimento principale, altri vizi manifesti di motivazione, relativi al fatto che la Commissione si sarebbe limitata ad affermare senza fornirne la prova, ancorché l'onere di dimostrare l'esistenza di un aiuto statale gravasse su di essa. Tale questione sarebbe assoggettata al sindacato pieno del giudice comunitario. Nel corso dell'audizione esse hanno aggiunto che le relazioni di esperti summenzionate dimostrano che le norme tedesche controverse non configurano siffatto aiuto.

34 La Commissione ritiene che il ricorso principale sia al tempo stesso irricevibile e infondato e fa rinvio alle proprie memorie relative alla causa principale.

Sull'urgenza

35 Le ricorrenti fanno valere che il provvedimento richiesto è necessario per evitare loro un danno grave e irreparabile, vale a dire la perdita definitiva della possibilità di avvalersi dell'art. 82f dell'EStDV.

36 Per quanto riguarda l'irreparabilità del danno, le ricorrenti fanno rilevare che la controversia nel ricorso principale troverà una soluzione definitiva, verosimilmente, solo nel 1999. La Commissione potrebbe infatti ritardare tale soluzione (come avrebbe già fatto revocando la decisione originaria e adottando la decisione controversa, identica nel merito) con espedienti procedurali come domande di proroga del termine e soprattutto con la proposizione di un ricorso contro la sentenza di primo grado.

37 Se, di conseguenza, una soluzione dovesse intervenire solo in una fase così tardiva, dopo la fine dell'ultimo esercizio finanziario previsto dall'art. 82f dell'EStDV (v. supra, punto 25), le imprese non potrebbero più fruirne definitivamente, con la conseguenza che verrebbe privata di qualsiasi effetto utile un'eventuale sentenza che accogliesse il loro ricorso.

38 Sul punto, le ricorrenti segnalano, in primo luogo, che la scelta tra l'ammortamento degressivo e l'ammortamento lineare (unica formula che consente di far ricorso all'ammortamento straordinario) dev'essere esercitata prima di una certa data. Nella loro domanda di provvedimenti provvisori esse hanno fatto valere che questa scelta dev'essere esercitata «entro l'anno di acquisto», facendo riferimento, più in particolare, alla data di chiusura del bilancio (31 dicembre). Nel corso dell'audizione esse hanno tuttavia precisato che tale scelta viene effettuata nell'ambito della stesura del bilancio fiscale, dopo la fine dell'anno di acquisto. La data limite per la stesura di questo bilancio varierebbe a seconda del tipo di società di cui si tratta. Attualmente essa non sarebbe ancora stata oltrepassata, per quanto riguarda il 1997, per talune piccole società non aperte al pubblico. Queste società potrebbero pertanto ancora scegliere, per l'anno in parola, tra le due principali opzioni in materia di ammortamento. Sempre nel corso dell'audizione, le ricorrenti hanno tuttavia aggiunto che, per poter rivestire un'utilità nella «politica» dell'impresa in materia di bilancio, tale scelta dev'essere deliberata, in seno alla direzione, molto

prima della data limite formale, per consentire che vengano presi in tempo utile gli altri provvedimenti che questa politica comporta.

39 In secondo luogo, una volta che abbia (formalmente) optato per l'ammortamento degressivo, un'impresa non potrebbe, secondo la normativa applicabile, passare in seguito all'ammortamento lineare combinato con l'ammortamento straordinario. L'art. 82f dell'EStDV non potrebbe essere fatto valere retroattivamente per conti annuali già chiusi e certificati. In particolare, una correzione retroattiva di questi conti sarebbe incompatibile con il principio della veridicità dei bilanci. Le ricorrenti hanno del pari aggiunto, nel corso dell'audizione, che sarebbe impossibile richiedere l'applicazione del detto art. 82f in via provvisoria. Simile procedura contabile precluderebbe all'impresa interessata il conseguimento della necessaria certificazione contabile per il bilancio considerato. Talché questa disposizione non avrebbe più trovato applicazione dal 1995.

40 In terzo luogo, le ricorrenti non potrebbero essere indennizzate mediante la concessione di una somma in denaro, in quanto il vantaggio connesso all'applicazione di questa disposizione non avrebbe di per sé un valore che possa essere espresso in moneta. Infatti, le compagnie aeree interessate non realizzerebbero alcun risparmio d'imposta né si gioverebbero di alcun vantaggio in termini di interessi sul complessivo periodo di ammortamento (gli effetti su un unico esercizio non sarebbero determinanti, contrariamente alla valutazione effettuata dal governo tedesco in sede di adozione della legge tributaria 1997). La disposizione in parola permetterebbe loro unicamente di scegliere, entro certi limiti, la ripartizione dell'importo totale sul periodo di ammortamento e di adottare in tal modo una politica flessibile in materia di stesura dei bilanci. Queste compagnie potrebbero così ridurre la variazione nei loro risultati annuali, riconducibile agli investimenti in aeromobili che sono al contempo molto onerosi e ciclici per via del succedersi delle «generazioni» di apparecchi. La presenza di tali risultati di gestione con variazioni ridotte costituirebbe un elemento di riferimento per la fiducia che possono nutrire gli azionisti, i partner della società e le banche in ordine alla continuità e all'affidabilità dell'impresa.

41 La perdita di questa possibilità costituirebbe per le imprese interessate un danno economico non solo irreparabile, ma altresì grave e ingente.

42 Nel corso dell'audizione, le ricorrenti hanno precisato che le imprese facenti capo alla prima ricorrente assommano, nel 1997 e nel 1998, acquisti per un totale di 50 aeromobili per un valore di circa 2,5 miliardi di USD (dollari statunitensi). Al riguardo, esse hanno segnalato che, sebbene il leasing acquisisca un'importanza sempre maggiore per il corredo della flotta di aeromobili, in conseguenza dell'andamento dei prezzi dei costruttori, le imprese tedesche, segnatamente i membri della prima ricorrente, sono state finora in condizioni di acquistare direttamente gli apparecchi. Per il resto, non si potrebbe esigere dalle ricorrenti di fornire dati individuali riguardanti ciascuna impresa interessata, dati che sarebbero del resto riservati e non offrirebbero un utile contributo alla decisione da adottare dal giudice del procedimento sommario. Una tale richiesta si risolverebbe nell'imporre loro un livello di precisione maggiore di quello osservato nella decisione. Comunque sia, ciò che rileverebbe nel caso di specie sarebbe il venir meno di uno strumento di flessibilità.

43 La circostanza che la domanda di procedimento sommario sia stata proposta soltanto nel dicembre 1997 si spiegherebbe con la prospettiva, emersa in quel momento, di perdere irrimediabilmente il vantaggio di cui all'art. 82f dell'EStDV, tenuto conto del fatto che la legge tributaria 1997 aveva ridotto di un anno il suo periodo di applicazione. La soppressione di questo vantaggio, conseguente alla fine del detto periodo, avrà, secondo le ricorrenti, gravissime conseguenze per il settore.

44 Richiamandosi al principio di proporzionalità e al diritto tedesco, le ricorrenti sostengono infine che i requisiti connessi al criterio dell'urgenza non andrebbero fissati, nella fattispecie, in modo troppo rigido, essendo l'illegittimità della decisione manifesta. Esse richiamano in proposito la prima censura formulata a sostegno del fumus boni iuris del ricorso principale (v. supra, punto 31).

45 La Commissione sottolinea che, secondo una giurisprudenza costante fondata sul tenore delle norme applicabili, nel caso di specie l'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, l'urgenza costituisce un requisito essenziale e indispensabile per la concessione di provvedimenti provvisori (v. ordinanza del presidente della Corte 21 marzo 1997, causa C-110/97 R, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-1795, punto 24, e riferimenti in essa citati; ordinanza del presidente del Tribunale 19 giugno 1997, causa T-159/97 R, Chaves Fonseca Ferrão/OHMI, Racc. pag. II-1049, punto 11). Queste disposizioni sarebbero sufficientemente chiare da escludere qualsiasi richiamo a principi generali. Persino nel diritto tedesco,

prosegue la Commissione, il criterio dell'urgenza non può essere eluso mediante una generica allusione alle possibilità di risultare vittoriosi nel procedimento principale. Ad ogni buon conto, la decisione non sarebbe inficiata da illegittimità manifesta (v. supra, punto 34).

46 Le ricorrenti non avrebbero dimostrato il carattere urgente dei provvedimenti richiesti, il che presupporrebbe in particolare che venisse fornita la prova che l'applicazione della decisione rischia di cagionare un danno grave e irreparabile.

47 Su quest'ultimo punto le ricorrenti avrebbero dovuto precisare in quale misura sono stati o saranno acquistati aeromobili dalle imprese facenti capo alla prima ricorrente o dalla stessa seconda ricorrente, aeromobili che, acquistati o costruiti anteriormente al 1° gennaio 1999 e oggetto di contratti di acquisto o di costruzione stipulati prima del 25 aprile 1996, soddisfino le condizioni di applicazione dell'art. 82f sopra richiamato. Le sommarie precisazioni fornite nel corso dell'audizione non consentirebbero alla Commissione di svolgere pienamente la propria difesa.

48 Secondo la Commissione le ricorrenti avrebbero in ogni caso dovuto esporre concretamente, dati alla mano, le conseguenze che comporterebbe la perdita di questa possibilità per ciascuna di queste imprese e con riferimento a ciascuno degli aeromobili di cui trattasi. La Commissione confuta la tesi secondo cui questa richiesta potrebbe sollevare gravi problemi di riservatezza, in ogni caso per quanto riguarda la seconda ricorrente.

49 Nel corso dell'audizione essa ha peraltro fatto valere che le imprese avrebbero la possibilità di chiedere l'applicazione dell'art. 82f in via provvisoria, ai fini del loro bilancio fiscale relativo all'esercizio 1997, per ottenere la sua applicazione definitiva, da parte delle autorità nazionali, dopo la pronuncia della sentenza nel procedimento principale.

50 Quanto all'esercizio 1998, il verificarsi del danno non sarebbe talmente imminente da giustificare provvedimenti immediati (v. ordinanza del presidente del Tribunale 10 maggio 1994, causa T-88/94 R, Société commerciale des potasses et de l'azote e

Entreprise minière et chimique/Commissione, Racc. pag. II-263, punto 39, e ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 38). La scelta formale tra i due metodi di ammortamento andrebbe effettuata, per tale esercizio, solo alla fine di quest'ultimo, mentre la scelta effettiva andrebbe effettuata, tenuto conto dell'argomentazione delle ricorrenti, nel corso dell'ultimo trimestre. Non sarebbe escluso, ma sarebbe anzi piuttosto probabile, che una decisione sulla controversia nel procedimento principale possa essere emanata prima di queste scadenze. Ove dovesse profilarsi l'ipotesi contraria, le ricorrenti potrebbero presentare una nuova domanda di provvedimenti provvisori.

51 A questo proposito, la Commissione contesta tanto il fatto di aver finora operato in maniera dilatoria quanto la previsione delle ricorrenti riguardo al suo operato futuro. In particolare, la presentazione di un ricorso da parte della Commissione contro l'emananda sentenza del Tribunale, ammesso che quest'ultimo accolga la tesi delle ricorrenti, non sarebbe per nulla automatica. La Commissione prenderebbe la propria decisione solo dopo aver esaminato accuratamente la motivazione di questa sentenza. In ogni caso, essa stessa sarebbe tenuta ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione di tale sentenza importa, dal momento che, salvo provvedimenti provvisori concessi dalla Corte, una sua impugnazione non avrebbe effetto sospensivo.

52 La tesi dell'urgenza della presente domanda verrebbe contraddetta dal fatto che le modifiche apportate dalla legge tributaria 1997 sarebbero riconducibili a economie di bilancio, il che farebbe supporre che il danno che le ricorrenti assumono di dover subire presenti in realtà un carattere pecuniario. Essa sarebbe del resto contraddetta dall'assenza di qualsiasi domanda di provvedimenti provvisori nell'ambito del procedimento T-25/96, dalla tardività della presente domanda, per quanto riguarda l'esercizio 1996 e, sotto certi aspetti, anche per il 1997, e dal fatto che la normativa tedesca è destinata a cessare di essere in vigore tra breve tempo.

Sulla ponderazione degli interessi

53 Le ricorrenti sostengono che discende dall'art. 3 B, terzo comma, del Trattato CE, ai cui termini l'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di questo Trattato, che occorre tener conto dell'impatto che un determinato provvedimento può avere sull'una o sull'altra parte.

54 Nella fattispecie, non si potrebbe esigere dalle ricorrenti che esse subiscano il danno summenzionato rinunciando definitivamente (per gli ultimi due esercizi finanziari che possono essere presi in considerazione) alla possibilità di procedere all'ammortamento straordinario. La Comunità, da parte sua, non subirebbe alcun danno per il fatto di attendere la sentenza nel procedimento principale dopo l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto, nemmeno se il ricorso dovesse essere respinto dal Tribunale. Tale rigetto implicherebbe infatti che l'art. 82f dell'EStDV conferisca un vantaggio pecuniario e costituisca quindi un aiuto statale. La Commissione potrebbe pertanto ingiungere alla Germania di recuperarlo, compensando in tal modo ogni eventuale perdita della Comunità connessa a tale provvedimento provvisorio. Per quanto riguarda l'interesse comunitario a che la concorrenza non venga falsata nel mercato interno [art. 3, lett. g), del Trattato CE], le ricorrenti argomentano che, per quanto a loro conoscenza, durante i 25 anni di vigenza del citato art. 82f mai un concorrente si è lamentato dinanzi ad autorità competenti del fatto che le compagnie aeree tedesche potessero farlo valere.

55 Secondo la Commissione, la ponderazione degli interessi non è un argomento che milita a favore della concessione del provvedimento richiesto. Il recupero ex post di un aiuto non toglierebbe che il versamento di quest'ultimo comporti in un primo tempo una distorsione della concorrenza né consentirebbe necessariamente di eliminare tale distorsione in modo retroattivo.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

56 Alla luce delle spiegazioni fornite dalle ricorrenti nel corso dell'audizione, il giudice del procedimento sommario constata che esse intendono ormai ottenere un ordine alla Commissione di autorizzare il controverso provvedimento tedesco in via provvisoria e per gli esercizi 1997 e 1998, o, in subordine, un ordine della medesima natura, limitato tuttavia a un'autorizzazione a favore delle sole ricorrenti.

57 Supponendo anche che questi provvedimenti siano stati richiesti in modo regolare, tenuto conto, in particolare, della formulazione dell'atto introduttivo della presente istanza di procedimento sommario, la domanda dev'essere respinta poiché non sono soddisfatti i presupposti in diritto che consentono la concessione dei provvedimenti richiesti.

58 Va ricordato che, in forza di una giurisprudenza consolidata, il requisito dell'urgenza, ai sensi dell'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, dev'essere valutato tenendo conto dell'esigenza di deliberare in via provvisoria onde evitare che sia causato un danno grave e irreparabile alla parte che chiede i provvedimenti provvisori. Spetta a quest'ultima parte fornire la prova che non potrebbe attendere l'esito del procedimento principale senza subire un danno di questa natura (v., ad esempio, ordinanza del presidente del Tribunale 7 novembre 1995, causa T-168/95 R, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. II-2817, punto 33).

59 Al riguardo, l'argomentazione con cui le ricorrenti invitano il giudice del procedimento sommario a temperare le esigenze connesse a questo criterio, sul presupposto che l'illegittimità della decisione sia manifesta, non può essere accolta.

60 Il complesso delle censure formulate nella domanda di procedimento sommario a sostegno del fumus boni iuris del ricorso principale è tratto da «vizi di motivazione», ivi compresa la censura, particolarmente posta in evidenza nel presente contesto, relativa alla mancata menzione, nella decisione, delle relazioni di periti (v. supra, punti 31 e 44). Per loro natura siffatti vizi, seppure fossero dimostrati, non consentono affatto di escludere che la qualificazione accolta nella decisione, secondo la quale il provvedimento tedesco costituisce un aiuto statale incompatibile con il mercato comune, sia nel merito giustificata alla luce dell'art. 92 del Trattato CE. Essi non sono quindi idonei a dimostrare l'esistenza di uno specifico interesse legittimo delle ricorrenti ad ottenere un ordine che obblighi la Commissione a concedere, in forza della medesima disposizione, un'autorizzazione provvisoria. Ad ogni buon conto, nessuna delle censure sollevate dalle ricorrenti permette di concludere, in prima analisi, che ad esse sia stato impedito, per via della pretesa lacunosità della motivazione, di esprimersi utilmente su tale punto. In ognuna di queste censure si mettono in rilievo errori che la Commissione avrebbe commesso nell'esaminare la pratica, non avvalendosi delle relazioni peritali (prima censura), o concludendo per il carattere selettivo della normativa tedesca (seconda censura), o ancora non suffragando con prove le proprie affermazioni (terza censura).

61 Per quanto riguarda la legittimità sostanziale della decisione, nelle tre censure si mette implicitamente in dubbio, al pari di quanto si fa espressamente nel terzo motivo dedotto nel procedimento principale (violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE), la qualificazione del controverso provvedimento nazionale come aiuto statale. Tuttavia, la questione così sollevata può essere risolta solo in esito a un esame approfondito da parte del giudice nel procedimento principale. Tale rilievo vale in particolare per il problema se il provvedimento in questione consenta ai contribuenti di realizzare economie, soprattutto in termini di interessi. Nel corso dell'audizione le stesse ricorrenti hanno sottolineato l'importanza che, a parer loro, si riconnetteva alle analisi economiche contenute nelle tre relazioni peritali presentate nel procedimento amministrativo. Le parti sono del resto in disaccordo per quanto attiene alla scelta del termine di confronto atto a consentire di accertare l'esistenza o l'inesistenza di tali economie, problema per la cui soluzione è altresì necessario un esame approfondito del Tribunale nell'ambito della valutazione che esso farà nel procedimento principale. Il giudice dell'urgenza non può esprimersi in anticipo su questa valutazione.

62 Ciò posto, occorre esaminare se, conformemente alla giurisprudenza citata, il rischio di un danno grave e irreparabile sia stato sufficientemente dimostrato dalle ricorrenti.

63 Al riguardo occorre precisare, in primo luogo, che questo rischio deve riguardare interessi che fanno capo a loro stesse o, con specifico riguardo all'associazione ricorrente, quanto meno interessi che questa sia chiamata a tutelare (v. ordinanza del presidente del Tribunale 2 ottobre 1997, causa T-213/97 R, Eurocoton e a./Consiglio, Racc. pag. II-1609, punto 46).

64 In secondo luogo, per poter valutare se il danno temuto dalle ricorrenti sia grave e irreparabile e giustifichi conseguentemente l'esclusione, in via eccezionale, dell'applicazione della decisione, il giudice dell'urgenza deve disporre di concrete indicazioni che consentano di accertare, per ciascuna impresa interessata, le precise conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata concessione dei provvedimenti richiesti.

65 Alla luce di questi criteri, le ricorrenti avrebbero dovuto anzitutto precisare, sulla scorta di un supporto documentale, gli acquisti di aeromobili di ciascuna delle imprese interessate rientranti nell'ambito di applicazione della normativa tedesca controversa. Va ricordato che, in conseguenza delle modifiche apportate dalla legge tributaria 1997 (v. supra, punto 16), i contratti relativi a questi acquisti devono essere stati stipulati prima del 25 aprile 1996 e sono quindi, in prima analisi, individuabili per il complesso del periodo di applicazione residuo di questa normativa.

66 La domanda di provvedimenti provvisori non contiene alcuna indicazione di tale natura. La mera affermazione, resa durante l'audizione, secondo la quale tutte le imprese facenti capo alla ricorrente hanno acquistato un determinato numero di aerei per una somma determinata, approssimativamente indicata, non è sufficiente a valutare il concreto interesse di ciascuna delle imprese considerate.

67 Simili indicazioni precise, individuali e documentalmente comprovate sarebbero state a maggior ragione necessarie in quanto le ricorrenti hanno riconosciuto durante l'audizione che, oltre all'acquisto di aeromobili da parte delle stesse compagnie aeree, che implica l'ammortamento degli apparecchi nella contabilità di ciascuna di queste compagnie individuali, anche il leasing acquisisce un'importanza sempre maggiore per via dell'andamento dei prezzi dei costruttori.

68 Le ricorrenti avrebbero peraltro dovuto esporre, tenuto conto dei dati relativi a questi acquisti e in modo concreto, almeno in via approssimativa e con l'ausilio di esempi, le conseguenze che esse si attendono dalla mancata applicazione dell'art. 82f dell'EStDV, sia sotto l'aspetto dell'evoluzione dei bilanci delle imprese sia sotto quello dei probabili effetti nefasti conseguenti a tale evoluzione. Esse non hanno fatto valere l'impossibilità di una presentazione di questo tipo. D'altra parte, il citato art. 82f, dopo aver trovato applicazione tra il 1965 e il 1994, non è stato più applicato dopo questo anno e non è pertanto escluso, in prima analisi, che almeno alcune delle imprese, i cui interessi vengono fatti valere nella presente controversia, abbiano potuto raffrontare le situazioni sotto entrambi i regimi. Ciò premesso, il mero rinvio all'interesse consistente nel poter condurre una politica flessibile in materia di bilanci, allo scopo di preservare la fiducia di terzi interessati sulla continuità e sull'affidabilità dell'impresa, non costituisce una spiegazione sufficiente.

69 Nei limiti in cui le ricorrenti allegano la riservatezza dei dati economici e contabili delle imprese interessate (i membri della prima ricorrente nonché la seconda ricorrente), la loro argomentazione non può essere accolta. Simile riservatezza non può essere fatta valere rispetto alla Commissione, vincolata, in effetti, dal segreto d'ufficio (art. 214 del Trattato CE). Quanto alla riservatezza nei rapporti tra le stesse imprese interessate, le ricorrenti non hanno addotto alcun elemento inteso a dimostrare che sarebbe stato impossibile preservarla nell'ambito di un regolare procedimento dinanzi al giudice del procedimento sommario, segnatamente sotto il profilo dei diritti della difesa di ciascuna di esse.

70 Per giunta, è giocoforza constatare che la specifica situazione nella quale la presente domanda è stata presentata fa emergere indizi che militano contro il carattere di urgenza di quest'ultima.

71 Va ricordato che l'art. 82f dell'EStDV non era più applicabile dalla fine del 1994, da un lato, e non lo sarà più dopo il 31 dicembre 1998, dall'altro. Ebbene, le ricorrenti non sono state in grado di chiarire in che modo il conseguimento del vantaggio che esse riconnettono a questa disposizione avrebbe carattere di urgenza per quanto si riferisce all'acquisto di aeromobili nel 1997 e nel 1998, né, in particolare, per quale motivo esse non hanno presentato una domanda analoga alla presente in relazione agli anni fiscali 1995 o 1996, nell'ambito della causa T-25/96, né nell'ambito del procedimento principale nella presente lite.

72 Nei limiti in cui le ricorrenti spiegano la data prescelta per la presentazione della loro domanda di provvedimenti provvisori con il timore di perdere definitivamente il detto vantaggio, nel senso che esse rischierebbero ormai di perderlo in relazione a tutti gli esercizi fiscali considerabili, la loro argomentazione non può essere accolta. Secondo quanto affermano le stesse ricorrenti, la presente domanda era giustificata dalla possibilità di optare, per il 1997 e il 1998, prima delle scadenze previste a tal fine dal diritto nazionale e tenuto conto dell'irriversibilità di questa opzione, per l'ammortamento lineare, con l'assicurazione della possibilità di effettuare ammortamenti straordinari in seguito. Orbene, questa giustificazione avrebbe potuto essere fatta valere allo stesso modo nel contesto delle analoghe scadenze degli anni precedenti. La circostanza che la legge tributaria 1997, sopra citata, abbia anticipato di un anno il termine massimo per l'acquisto degli aeromobili non è atta

ad infirmare questo ragionamento. Quanto all'adozione di questa legge propriamente detta, intervenuta nel dicembre 1996, essa non può in quanto tale spiegare la presentazione della domanda di provvedimenti provvisori circa un anno più tardi.

73 Per giunta, l'asserzione delle ricorrenti secondo la quale la scelta tra i vari tipi di ammortamento dev'essere deliberata molto prima del termine ultimo formale, per poter avere un ruolo utile nella «politica» dell'impresa in materia di bilancio, tende a mettere in rilievo, in prima analisi, che la presente domanda interviene troppo tardi per preservare, per il 1997, il complesso delle possibilità che le ricorrenti riconnettono alla normativa tedesca.

74 Non essendo quindi stato soddisfatto il requisito dell'urgenza, la ponderazione degli interessi non può, nelle circostanze del caso di specie, risultare favorevole all'adozione del provvedimento richiesto. Occorre ricordare, da un lato, che le ricorrenti non hanno addotto elementi atti a far emergere dubbi particolarmente evidenti circa la validità della qualificazione del provvedimento nazionale controverso come aiuto statale (v. supra, punto 61). Dall'altro, si deve sottolineare che gli artt. 92 e 93 del Trattato CE sono finalizzati a impedire che siffatti aiuti falsino la concorrenza nella Comunità. L'art. 93, n. 3, ultima frase, garantisce questa tutela della concorrenza in modo tale da impedire il versamento dell'aiuto prima che la Commissione abbia potuto accertarsi della sua compatibilità con il mercato comune. Tale esame implica l'esercizio di un ampio potere discrezionale da parte della Commissione (sentenza della Corte 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-135, punto 18), alla quale il giudice del procedimento sommario non può quindi sostituirsi (v. ordinanza del presidente del Tribunale 21 ottobre 1996, causa T-107/96 R, Pantochim/Commissione, Racc. pag. II-1361, punto 44). Nella fattispecie, la Commissione, nell'ambito di questo potere, ha dichiarato l'aiuto incompatibile con il mercato comune. È pertanto escluso che, in difetto di elementi sufficienti atti a dimostrare l'esistenza di un rischio di danno grave e irreparabile, il giudice del procedimento sommario possa escludere la tutela della concorrenza quale è apprestata dagli artt. 92 e 93 del Trattato CE. Questa valutazione non viene infirmata dall'asserzione delle ricorrenti secondo la quale la normativa tedesca non ha finora costituito oggetto di una denuncia.

75 Discende da tutto quanto precede che i requisiti ai quali è subordinata in diritto la concessione di provvedimenti provvisori non sono soddisfatti nel caso di specie. La domanda dev'essere pertanto respinta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE AMPLIATA DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 2 aprile 1998

Il cancelliere — Il presidente

H. Jung — P. Lindh